

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 619/84 del Consiglio, del 5 marzo 1984, che estende l'azione comune prevista dal regolamento (CEE) n. 1975/82 relativo all'incentivazione dello sviluppo agricolo in alcune regioni della Grecia 1**
- Regolamento (CEE) n. 620/84 della Commissione, del 9 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 3
- Regolamento (CEE) n. 621/84 della Commissione, del 9 marzo 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 5
- Regolamento (CEE) n. 622/84 della Commissione, del 9 marzo 1984, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole 7
- Regolamento (CEE) n. 623/84 della Commissione, del 9 marzo 1984, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole . . . 11
- Regolamento (CEE) n. 624/84 della Commissione, dell'8 marzo 1984, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alle Organizzazioni non governative (ONG) a titolo di aiuto alimentare 13
- Regolamento (CEE) n. 625/84 della Commissione, dell'8 marzo 1984, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Somalia a titolo di aiuto alimentare . . 20
- Regolamento (CEE) n. 626/84 della Commissione, dell'8 marzo 1984, relativo ad una nuova gara per la fornitura di farina di frumento tenero allo Swaziland a titolo di aiuto alimentare 23
- ★ **Regolamento (CEE) n. 627/84 della Commissione, del 9 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1928/83 per quanto concerne la data finale prevista per la concessione degli aiuti ai piccoli produttori di latte 29**

(segue)

Sommario (segue)

- * **Regolamento (CEE) n. 628/84 della Commissione, del 9 marzo 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a taluni oggetti da viaggio, della sottovoce 42.02 B della tariffa doganale comune, originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio 30**
- * **Regolamento (CEE) n. 629/84 della Commissione, del 9 marzo 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a taluni cuoi e pelli di bovini, della sottovoce 41.02 ex C della tariffa doganale comune, originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio 31**
- Regolamento (CEE) n. 630/84 della Commissione, del 9 marzo 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso . 32
- Regolamento (CEE) n. 631/84 della Commissione, del 9 marzo 1984, che sospende la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per il granturco 35
-

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

84/132/CEE :

- * **Decisione del Consiglio, del 1° marzo 1984, concernente la conclusione del protocollo relativo alle zone specialmente protette del Mediterraneo . . . 36**
- Protocollo relativo alle zone specialmente protette del Mediterraneo 38

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 619/84 DEL CONSIGLIO

del 5 marzo 1984

che estende l'azione comune prevista dal regolamento (CEE) n. 1975/82 relativo all'incentivazione dello sviluppo agricolo in alcune regioni della Grecia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1975/82 ⁽³⁾ si applica soltanto a talune zone svantaggiate ai sensi della direttiva 81/645/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1981, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Grecia) ⁽⁴⁾;

considerando che, in data 24 marzo 1983, la Commissione ha trasmesso al Consiglio proposte riguardanti, fra l'altro, il futuro sviluppo strutturale dell'agricoltura in Grecia;

considerando che una realizzazione efficace delle azioni comunitarie destinate al miglioramento delle strutture agricole in Grecia, già decise dal Consiglio o da decidere in futuro, presuppone l'esecuzione immediata di migliorie in campo infrastrutturale, idrico e forestale;

considerando che occorre dunque estendere a tutte le zone rurali della Grecia le misure corrispondenti previste al regolamento (CEE) n. 1975/82;

considerando che tale estensione riveste un interesse comunitario particolare; che le misure attinenti costituiscono pertanto un'azione comune ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della poli-

tica agricola comune ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituita un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70; essa sarà attuata dalla Repubblica ellenica ai fini di un miglioramento significativo delle strutture agricole nelle zone rurali non interessate dal regolamento (CEE) n. 1975/82.

2. L'azione comune comprende le misure di cui al titolo II (infrastruttura rurale), al titolo III (irrigazione) ed al titolo VII (misure forestali) del regolamento (CEE) n. 1975/82.

Articolo 2

1. La durata dell'azione comune è limitata ad un anno a decorrere dall'approvazione del programma di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1975/82, stabilito per la presente azione comune.

2. Il costo previsionale dell'azione comune a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, ammonta a 44,7 milioni di ECU.

Articolo 3

1. Le spese sostenute dalla Repubblica ellenica nel contesto dell'azione comune sono imputabili al Fondo a concorrenza degli importi di cui al paragrafo 2.

2. Il Fondo rimborsa al governo greco la percentuale seguente delle spese da esso effettivamente sostenute:

⁽¹⁾ GU n. C 210 del 6. 8. 1983, pag. 4.

⁽²⁾ Parere reso il 23 febbraio 1984 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 214 del 22. 7. 1982, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 238 del 24. 8. 1981, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.

- a) 50 % per i lavori d'infrastruttura, sempreché non sia oltrepassato il 40 % del costo dell'investimento; la somma imputabile non può superare:
- 4,5 milioni di ECU per la rete di distribuzione dell'energia elettrica,
 - 16,8 milioni di ECU per la rete di distribuzione dell'acqua potabile;
 - 11,2 milioni di ECU per le strade poderali e di comunicazione;
- b) 50 % per le altre misure, sempreché la somma imputabile non superi:
- 4 800 ECU/ha per i lavori d'irrigazione, entro un limite globale di 9 800 ha e di 34,3 milioni di ECU;
 - 2 300 ECU/ha per i lavori d'imboschimento, entro un limite globale di 3 400 ha e di 6,5 milioni di ECU;
 - 2 000 ECU/ ha per il miglioramento di foreste degradate, entro un limite globale di 2 800 ha e di 4,6 milioni di ECU;
 - 260 ECU/ha per la regimazione dei torrenti, entro un limite globale di 28 000 ha protetti e di 6 milioni di ECU;
- 150 ECU/ha per la protezione antincendio, entro un limite globale di 14 000 ha protetti e di 1,6 milioni di ECU;
 - 18 000 ECU/km per le strade forestali, entro un limite globale di 700 km e di 9,9 milioni di ECU;
 - 5 % del costo globale del progetto in questione, limitatamente alle opere previste all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1975/82, per i lavori preparatori di progetti da realizzare su terreni privati, entro un limite globale di 0,2 milioni di ECU.

Articolo 4

Gli articoli da 2 a 7, 14, 15, 17, l'articolo 18, paragrafo 3, e gli articoli 19, 20 e 21 del regolamento (CEE) n. 1975/82 sono applicabili alla presente azione comune.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 marzo 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROCARD

REGOLAMENTO (CEE) N. 620/84 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 1984

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2157/83⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'8 marzo 1984;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2157/83 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 marzo 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 47.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

| (ECU/t) | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Prelievi |
| 10.01 B I | Frumento tenero e frumento segalato | 100,73 |
| 10.01 B II | Frumento duro | 139,67 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ |
| 10.02 | Segala | 93,72 ⁽⁶⁾ |
| 10.03 | Orzo | 82,38 |
| 10.04 | Avena | 91,86 |
| 10.05 B | Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina | 66,55 ⁽²⁾ ⁽³⁾ |
| 10.07 A | Grano saraceno | 0 |
| 10.07 B | Miglio | 13,85 ⁽⁴⁾ |
| 10.07 C | Sorgo | 85,68 ⁽⁴⁾ |
| 10.07 D | Altri cereali | 0 ⁽⁵⁾ |
| 11.01 A | Farine di frumento o di frumento segalato | 155,99 |
| 11.01 B | Farine di segala | 146,14 |
| 11.02 A I a) | Semole e semolini di frumento duro | 230,14 |
| 11.02 A I b) | Semole e semolini di frumento tenero | 166,29 |

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 621/84 DELLA COMMISSIONE**del 9 marzo 1984****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2158/83⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'8 marzo 1984;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 marzo 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 50.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 marzo 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Corrente | 1° term. | 2° term. | 3° term. |
|--------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10.01 B I | Frumento tenero e frumento segalato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01 B II | Frumento duro | 0 | 8,15 | 8,15 | 8,15 |
| 10.02 | Segala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03 | Orzo | 0 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| 10.04 | Avena | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.05 B | Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina | 0 | 6,68 | 6,68 | 6,68 |
| 10.07 A | Grano saraceno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07 B | Miglio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07 C | Sorgo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07 D | Altri cereali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01 A | Farine di frumento o di frumento segalato | 0 | 0 | 0 | 0 |

B. Malto

(ECU/t)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Corrente | 1° term. | 2° term. | 3° term. | 4° term. |
|--------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11.07 A I (a) | Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 A I (b) | Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 A II (a) | Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina | 0 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
| 11.07 A II (b) | Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina | 0 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| 11.07 B | Malto torrefatto | 0 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 |

REGOLAMENTO (CEE) N. 622/84 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 1984

**che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i
semi di colza, di ravizzone e di girasole**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio, del 20 maggio 1983, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1877/83 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2027/83 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973 ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2937/83 ⁽⁸⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1569/72; che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1569/72, vengono determinati importi differenziali a termine quando il tasso a termine per una o più monete comunitarie si scosta di almeno una determinata percentuale dal tasso in contanti;

considerando che gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2363/83 ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 568/84 ⁽¹⁰⁾;

considerando che, per il periodo dal 29 febbraio al 6 marzo 1984, per talune monete

— per il mese corrente, il divario di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72 si scosta di oltre un punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente;

— per taluni mesi a termine, lo scarto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1569/72 supera il 2,5 %; che tale scarto, per taluni importi differenziali a termine, si scosta di oltre un punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente;

considerando che occorre tenere conto di tali dati nella fissazione degli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole, sempreché tali elementi siano già applicati nello Stato membro considerato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2363/83 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 marzo 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU n. L 186 del 9. 7. 1983, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.

⁽⁸⁾ GU n. L 288 del 21. 10. 1983, pag. 20.

⁽⁹⁾ GU n. L 228 del 20. 8. 1983, pag. 5.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 62 del 3. 3. 1984, pag. 5.

| | Corrente | 1° mese | 2° mese | 3° mese | 4° mese | 5° mese |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7. Semi di colza, di ravizzone e di girasole, trasformati per la produzione di olio in Irlanda o esportati da questo paese. | | | | | | |
| Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi) | — | — | — | — | — | — |
| Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi) | — | — | — | — | — | — |
| Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo) | | | | | | |
| Semi raccolti in : | | | | | | |
| — Germania | + 0,1217 | + 0,1217 | + 0,1217 | + 0,1217 | + 0,1217 | + 0,1256 |
| — Paesi Bassi | + 0,0728 | + 0,0728 | + 0,0728 | + 0,0728 | + 0,0728 | + 0,0850 |
| — UEBL | — | — | — | — | — | — |
| — Francia | — 0,0556 | — 0,0556 | — 0,0556 | — 0,0556 | — 0,0556 | — 0,0556 |
| — Danimarca | + 0,0114 | + 0,0114 | + 0,0114 | + 0,0114 | + 0,0114 | + 0,0114 |
| — Irlanda | — | — | — | — | — | — |
| — Regno Unito | + 0,0780 | + 0,0780 | + 0,0780 | + 0,0780 | + 0,0780 | + 0,0780 |
| — Italia | — 0,0292 | — 0,0292 | — 0,0292 | — 0,0292 | — 0,0292 | — 0,0305 |
| — Grecia | — 0,1080 | — 0,1080 | — 0,1080 | — 0,1080 | — 0,1080 | — 0,1080 |
| 8. Semi di colza, di ravizzone e di girasole, trasformati per la produzione di olio in Italia o esportati da questo paese. | | | | | | |
| Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi) | — 0,0301 | — 0,0301 | — 0,0301 | — 0,0301 | — 0,0301 | — 0,0478 |
| Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi) | + 0,0301 | + 0,0301 | + 0,0301 | + 0,0301 | + 0,0301 | + 0,0478 |
| Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo) | | | | | | |
| Semi raccolti in : | | | | | | |
| — Germania | + 0,1554 | + 0,1554 | + 0,1554 | + 0,1616 | + 0,1616 | + 0,1931 |
| — Paesi Bassi | + 0,1051 | + 0,1051 | + 0,1051 | + 0,1094 | + 0,1094 | + 0,1409 |
| — UEBL | + 0,0301 | + 0,0301 | + 0,0301 | + 0,0301 | + 0,0301 | + 0,0360 |
| — Francia | — 0,0272 | — 0,0272 | — 0,0272 | — 0,0272 | — 0,0272 | — 0,0272 |
| — Danimarca | + 0,0419 | + 0,0419 | + 0,0419 | + 0,0419 | + 0,0419 | + 0,0524 |
| — Irlanda | + 0,0301 | + 0,0301 | + 0,0301 | + 0,0301 | + 0,0301 | + 0,0306 |
| — Regno Unito | + 0,1104 | + 0,1104 | + 0,1104 | + 0,1104 | + 0,1104 | + 0,1265 |
| — Italia | — | — | — | — | — | — |
| — Grecia | — 0,0812 | — 0,0812 | — 0,0812 | — 0,0812 | — 0,0812 | — 0,0635 |
| 9. Semi di colza, di ravizzone e di girasole, trasformati per la produzione di olio in Grecia o esportati da questo paese. | | | | | | |
| Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi) | — 0,1211 | — 0,1211 | — 0,1211 | — 0,1211 | — 0,1211 | — 0,1211 |
| Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi) | + 0,1211 | + 0,1211 | + 0,1211 | + 0,1211 | + 0,1211 | + 0,1211 |
| Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo) | | | | | | |
| Semi raccolti in : | | | | | | |
| — Germania | + 0,2575 | + 0,2575 | + 0,2575 | + 0,2575 | + 0,2575 | + 0,2575 |
| — Paesi Bassi | + 0,2027 | + 0,2027 | + 0,2027 | + 0,2027 | + 0,2027 | + 0,2027 |
| — UEBL | + 0,1211 | + 0,1211 | + 0,1211 | + 0,1211 | + 0,1211 | + 0,1211 |
| — Francia | + 0,0587 | + 0,0587 | + 0,0587 | + 0,0587 | + 0,0587 | + 0,0565 |
| — Danimarca | + 0,1339 | + 0,1339 | + 0,1339 | + 0,1339 | + 0,1339 | + 0,1339 |
| — Irlanda | + 0,1211 | + 0,1211 | + 0,1211 | + 0,1211 | + 0,1211 | + 0,1211 |
| — Regno Unito | + 0,2085 | + 0,2085 | + 0,2085 | + 0,2085 | + 0,2085 | + 0,2085 |
| — Italia | + 0,0883 | + 0,0883 | + 0,0883 | + 0,0883 | + 0,0883 | + 0,0723 |
| — Grecia | — | — | — | — | — | — |

REGOLAMENTO (CEE) N. 623/84 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 1984

che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1986/82 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2937/83 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 2866/83 della Commis-

sione, del 13 ottobre 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi ⁽⁷⁾;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 marzo 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.

⁽⁶⁾ GU n. L 288 del 21. 10. 1983, pag. 20.

⁽⁷⁾ GU n. L 282 del 14. 10. 1983, pag. 33.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 marzo 1984, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole

[ECU/100 kg⁽¹⁾]

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Prezzo del mercato mondiale |
|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| ex 12.01 | Semi di colza e di ravizzone | 41,931 |
| ex 12.01 | Semi di girasole | 40,999 |

[ECU/100 kg⁽¹⁾]

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione per il mese di | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | marzo 1984 | aprile 1984 | maggio 1984 | giugno 1984 | luglio 1984 | agosto 1984 |
| ex 12.01 | Semi di colza e di ravizzone | 41,931 | 41,176 | 41,176 | 41,408 | 41,873 | 41,873 |
| ex 12.01 | Semi di girasole | 40,999 | 40,455 | 39,343 | 39,663 | 39,895 | — |

(¹) I tassi di conversione dell'ECU in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2300/73, sono i seguenti:

| | | |
|---------|----------|----------|
| 1 ECU = | 2,24184 | DM |
| 1 ECU = | 2,52595 | Fl |
| 1 ECU = | 44,9008 | FB/Flux |
| 1 ECU = | 6,87456 | FF |
| 1 ECU = | 8,14104 | Dkr |
| 1 ECU = | 0,725690 | £ (Irl.) |
| 1 ECU = | 0,573911 | £ (GB) |
| 1 ECU = | 1 381,39 | Lit |
| 1 ECU = | 86,6041 | Dra |

REGOLAMENTO (CEE) N. 624/84 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 1984

relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alle Organizzazioni non governative (ONG) a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3331/82⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1992/83 del Consiglio, dell'11 luglio 1983, che fissa le regole per l'applicazione nel 1983 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare⁽⁵⁾,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il 29 luglio 1983 la Commissione delle Comunità europee ha deciso di concedere, nel quadro di azioni comunitarie, varie quantità di cereali a determinati paesi terzi e organizzazioni beneficiarie ;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di tale azione in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81⁽⁹⁾; che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli organismi d'intervento che figurano negli allegati sono incaricati dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80, alle condizioni che figurano nell'allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSA GER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.⁽⁴⁾ GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 196 del 20. 7. 1983, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁷⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.⁽⁹⁾ GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

ALLEGATO Ia

1. **Programma di esecuzione** : 1983.
2. **Beneficiario** : ONG.
3. **Luogo o paese di destinazione** : Guatemala, Nicaragua, Zaire, Mozambico, Tanzania, Algeria.
4. **Prodotto da mobilitare** : farina di frumento tenero.
5. **Quantitativo totale** : 1 581 tonnellate (2 166 tonnellate di frumento tenero).
6. **Numero di partite** : 1 (in 2 parti : A. 1 482 t ; B. 99 t).
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** : VIB — Burgemeester Kessenplein 3 — NL-6431 KM Hoensbroek (Telex 56 396).
8. **Mobilitazione del prodotto** : intervento.
9. **Caratteristiche della merce** :
 - farina di qualità sana, leale e mercantile, priva di odore e di parassiti ;
 - umidità : massimo 14 % ;
 - tenore in proteine : minimo 10,5 % (N × 6,25 sulla sostanza secca) ;
 - tenore in ceneri : massimo 0,62 % rapportato alla sostanza secca.
10. **Condizionamento** :
 - in sacchi ⁽¹⁾ ;
 - qualità dei sacchi : tessuti sintetici ;
 - peso netto dei sacchi : 50 chilogrammi ;
 - iscrizione sui sacchi con lettere di almeno 3 cm di altezza :
 - A. 100 t :
 - HARINA DE TRIGO / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA / DESTINADO A LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA EN GUATEMALA / CATHWEL / 90150 / ST. THOMAS DE CASTILLA • ;
 - A. 141 t :
 - HARINA DE TRIGO / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA / DESTINADO A LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA EN NICARAGUA / DWH / 92810 / CORINTO • ;
 - A. 219 t :
 - FARINE DE FROMENT / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / POUR DISTRIBUTION GRATUITE AU ZAÏRE / 90217 / CARITAS / KINSHASA, VIA MATADI • ;
 - A. 185 t :
 - FARINHA DE TRIGO / DOM DA COMUNIDADE ECONÓMICA EUROPEIA / DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EN MOZAMBIQUE / 90455 / CARITAS • ; MAPUTO • ;
 - A. 180 t :
 - FARINHA DE TRIGO / DOM DA COMUNIDADE ECONÓMICA EUROPEIA / DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EN MOZAMBIQUE / 90456 / CARITAS • ; BEIRA • ;
 - A. 365 t :
 - WHEAT FLOUR / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / FOR FREE DISTRIBUTION IN TANZANIA / 90327 / CARITAS / DAR ES SALAAM • ;
 - A. 292 t :
 - FARINE DE FROMENT / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / POUR DISTRIBUTION GRATUITE EN ALGÉRIE / 90717 / WCC / ALGER • ;
 - B. 99 t :
 - HARINA DE TRIGO / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA / DESTINADO A LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA EN GUATEMALA / CATHWEL / 90155 / ST. THOMAS DE CASTILLA • .

⁽¹⁾ Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti, che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.

11. Porto d'imbarco :

Qualsiasi porto della Comunità accessibile alle navi alturiere, avente un collegamento con il paese beneficiario nel periodo d'imbarco previsto al punto 16. L'offerta deve essere accompagnata da una dichiarazione delle autorità portuali attestante l'esistenza del collegamento nel suddetto periodo.

12. Fase di consegna : fob.**13. Porto di sbarco :** —**14. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura :** gara.**15. Termine ultimo per la presentazione delle offerte :** 20 marzo 1984, ore 12.**16. Periodo d'imbarco :**

- parte A : dal 15 aprile al 15 maggio 1984 ;
- parte B : dal 1° al 30 giugno 1984.

17. Importo della cauzione : 12 ECU/tonnellata.**18. L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti :**

- certificato di origine,
- certificato fitosanitario,
- certificato pro forma.

Duplicato della fattura originale a :

Messrs. M. H. Schutz B.V., Postbus 1438, Blaak 16, 3 000 BK Rotterdam, Paesi Bassi.

BILAG Ib — ANHANG Ib — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ib — ANNEX Ib — ANNEXE Ib — ALLEGATO Ib — BIJLAGE Ib

| Partiets nummer Nummer der Partie Αριθμός παρτίδων Number of lot Numéro du lot Numero della partita Nummer van de partij | Mængde (t) Menge (t) Τόνοι Tonnage Tonnage Tonnellaggio Hoeveelheid (t) | Lagerindehaverens navn og adresse Name und Adresse des Lagerhalters Όνομα και διεύθυνση εναποθηκευτού Address of store Nom et adresse du stockeur Nome e indirizzo del detentore Naam en adres van de depothouder | Lagerplads Ort der Lagerhaltung Τόπος αποθηκεύσεως Town at which stored Lieu de stockage Luogo di accantonamento Adres van de opslagplaats |
|--|---|---|--|
| 1 | 2 166 | W. J. Pars BV, Molenvliet 1, NL-Klundert | NL-Klundert |

ALLEGATO IIa

1. **Programma di esecuzione** : 1983.
2. **Beneficiario** : ONG (Caritas Germanica).
3. **Luogo o paese di destinazione** : Cile.
4. **Prodotto da mobilitare** : farina di frumento tenero.
5. **Quantitativo totale** : 7 300 tonnellate (10 000 tonnellate di frumento tenero).
6. **Numero di partite** : 1 (in 2 parti : A. 3 480 t ; B. 3 820 t).
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM), Adickesallee 40, D-6000 Frankfurt/Main, telex 411 475.
8. **Mobilitazione del prodotto** : intervento.
9. **Caratteristiche della merce** :
 - farina di qualità sana, leale e mercantile, priva di odore e di parassiti ;
 - umidità : massimo 14 % ;
 - tenore in proteine : minimo 10,5 % (N × 6,25 sulla sostanza secca) ;
 - tenore in ceneri : massimo 0,62 % rapportato alla sostanza secca.
10. **Condizionamento** :
 - in sacchi (¹) ;
 - qualità dei sacchi : tessuti sintetici ;
 - peso netto dei sacchi : 50 chilogrammi ;
 - iscrizione sui sacchi con lettere di almeno 3 cm di altezza :
 - A. 3 480 t :
• HARINA DE TRIGO / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA / DESTINADO A LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA EN CHILE / CARITAS / 90445 / VALPARAISO • ;
 - B. 2 940 t :
• HARINA DE TRIGO / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA / DESTINADO A LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA EN CHILE / CARITAS / 90443 / TALCAHUANO • ;
 - B. 460 t :
• HARINA DE TRIGO / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA / DESTINADO A LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA EN CHILE / CARITAS / 90442 / ANTOFAGASTA • ;
 - B. 420 t :
• HARINA DE TRIGO / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA / DESTINADO A LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA EN CHILE / CARITAS / 90444 / COQUIMBO • ;
11. **Porto d'imbarco** :
Qualsiasi porto della Comunità accessibile alle navi alturiere, avente un collegamento con il paese beneficiario nel periodo d'imbarco previsto al punto 16. L'offerta deve essere accompagnata da una dichiarazione delle autorità portuali attestante l'esistenza del collegamento nel suddetto periodo.

(¹) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti, che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.

-
12. **Fase di consegna :** fob.
 13. **Porto di sbarco :** —
 14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura :** gara.
 15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte :** 20 marzo 1984, ore 12.
 16. **Periodo d'imbarco :** 15 aprile al 15 maggio 1984.
 17. **Importo della cauzione :** 12 ECU/tonnellata.
 18. **L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti :**
 - certificato di origine,
 - certificato fitosanitario,
 - fattura pro forma.
-

BILAG IIb — ANHANG IIb — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIb — ANNEX IIb — ANNEXE IIb — ALLEGATO IIb — BIJLAGE IIb

| Partiets nummer Nummer der Partie Αριθμός παρτίδων Number of lot Numéro du lot Numero della partita Nummer van de partij | Mængde (t) Menge (t) Τόνοι Tonnage Tonnage Tonnellaggio Hoeveelheid (t) | Lagerindehaverens navn og adresse Name und Adresse des Lagerhalters Όνομα και διεύθυνση εναποθηκευτού Address of store Nom et adresse du stockeur Nome e indirizzo del detentore Naam en adres van de deponhouder | Lagerplads Ort der Lagerhaltung Τόπος αποθηκεύσεως Town at which stored Lieu de stockage Luogo di accantonamento Adres van de opslagplaats |
|--|---|---|--|
| 1 | 5 000 | Westfälische Centralgenossenschaft EG Postfach 6149 4400 Münster | Münster Alberloher Weg 14 Lager Nr. 356 203 |
| 2 | 5 000 | Westfälische Centralgenossenschaft EG Postfach 6149 4400 Münster | Dortmund Speicherstraße 14-20 Lager Nr. 356 202 |

REGOLAMENTO (CEE) N. 625/84 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 1984

relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Somalia a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3331/82⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1992/83 del Consiglio, dell'11 luglio 1983, che fissa le regole per l'applicazione nel 1983 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare⁽⁵⁾,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il 29 luglio 1983 la Commissione delle Comunità europee ha deciso di concedere, nel quadro di azioni comunitarie, varie quantità di cereali a determinati paesi terzi e organizzazioni beneficiarie ;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di tale azione in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81⁽⁹⁾; che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'organismo d'intervento che figura nell'allegato I è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80, alle condizioni che figurano nell'allegato I.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.

⁽⁴⁾ GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 196 del 20. 7. 1983, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁷⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.

⁽⁹⁾ GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

ALLEGATO I

1. **Programma di esecuzione** : 1983.
2. **Beneficiario** : Somalia.
3. **Luogo o paese di destinazione** : Somalia.
4. **Prodotto da mobilitare** : farina di frumento tenero.
5. **Quantitativo totale** : 9 490 tonnellate (13 000 tonnellate di cereali).
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), 21, avenue Bosquet, F-Paris 7^e (telex 270 807).
8. **Mobilizzazione del prodotto** : intervento.
9. **Caratteristiche della merce** :
farina di qualità sana, leale e mercantile, priva di odore e di parassiti ;
umidità : massimo 14 % ;
tenore in proteine : minimo 10,5 % ($N \times 6,25$ sulla sostanza secca) ;
tenore in ceneri : massimo 0,62 % rapportato alla sostanza secca.
10. **Condizionamento** :
in sacchi nuovi :
— qualità dei sacchi : sacchi di iuta nuovi di 600 grammi foderati da sacchi di cotone ;
— peso netto dei sacchi : 50 chilogrammi ;
— iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :
« WHEAT FLOUR / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO SOMALIA ».
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** : Mogadiscio.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 21 marzo 1984, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 15 aprile al 15 maggio 1984.
17. **Importo della cauzione** : 12 ECU/tonnellata.

Note :

1. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti, che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
2. L'aggiudicatario invia una copia dei documenti di spedizione al seguente indirizzo : Delegazione della Commissione in Somalia tramite servizio « valigia diplomatica », Berlaymont 1/123, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II

| Partiets nummer Nummer der Partie Αριθμός παρτίδων Number of lot Numéro du lot Numero della partita Nummer van de partij | Mængde (t) Menge (t) Τόνοι Tonnage Tonnage Tonnellaggio Hoeveelheid (t) | Lagerindehaverens navn og adresse Name und Adresse des Lagerhalters Όνομα και διεύθυνση εναποθηκευτού Address of store Nom et adresse du stockeur Nome e indirizzo del detentore Naam en adres van de deponhouder | Lagerplads Ort der Lagerhaltung Τόπος αποθηκεύσεως Town at which stored Lieu de stockage Luogo di accantonamento Adres van de opslagplaats |
|--|---|---|--|
| 1 | 1 000 | CAV 4, rue Félix Pyat 18400 Saint-Florent-sur-Cher | Saint-Florent (18) Silo du Breuil |
| | 2 000 | CAV 4, rue Félix Pyat 18400 Saint-Florent-sur-Cher | Saint-Florent (18) Silo du Breuil |
| | 650 | Établissements Martignon 18260 Vailly-sur-Sauldre | Silo du Blancafort (18) Blancafort |
| | 3 200 | SCA Charost avenue du 8 Mai 18290 Charost | Charost (18) |
| | 1 000 | Bionnet 3, avenue Charles de Gaulle boîte postale 127 36100 Issoudun | Sica Issoudun (36) |
| | 2 300 | Établissements Petit 264, rue du 3 ^e RAC 36000 Chateauroux | Chateauroux (36) |
| | 1 400 | Agri Indre 33, rue de la Gare 36002 Chateauroux Cedex | Montierchaume (36) |
| | 1 450 | EFPEI 1, boulevard des Marins 36006 Chateauroux Cedex | Dun le Poelier (36) |

REGOLAMENTO (CEE) N. 626/84 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 1984

relativo ad una nuova gara per la fornitura di farina di frumento tenero allo Swaziland a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3331/82⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1992/83 del Consiglio, dell'11 luglio 1983, che fissa le regole per l'applicazione nel 1983 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare⁽⁵⁾,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il 29 luglio 1983 la Commissione delle Comunità europee ha deciso di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 4 000 tonnellate di cereali allo Swaziland a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1983;

considerando che la gara indetta nella Comunità in applicazione del regolamento (CEE) n. 342/84 della Commissione, del 9 febbraio 1984, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero allo Swaziland a titolo di aiuto alimentare⁽⁸⁾, non è stata eseguita; che è quindi necessario indire un nuovo bando di gara;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, i prodotti d'intervento possono essere utilizzati;

considerando che è necessario prevedere una gara per la fornitura del prodotto consegnato a destinazione merce scaricata, tenuto conto della utilizzazione finale che deve essere data alla merce consegnata;

considerando che, per quanto possibile, è opportuno applicare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali di applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare in forma di cereali e di riso⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81⁽¹⁰⁾; che tale applicazione deve riguardare segnatamente il modo di presentazione delle offerte e il modo di costituzione della cauzione intesa a garantire l'osservanza degli obblighi da parte dell'aggiudicatario;

considerando tuttavia che devono essere fissate le disposizioni specifiche di una fornitura consegnata a destinazione; che in tal modo l'aggiudicatario deve assumere a proprio carico tutti i rischi inerenti alla merce sino allo scarico nel luogo di destinazione fissato; che il pagamento all'aggiudicatario può aver luogo soltanto se sono fornite certe prove dell'avvenuta consegna a destinazione;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento indicato all'allegato I è incaricato dell'attuazione della procedura di mobilitazione e di fornitura a titolo di aiuto alimentare del prodotto di cui in allegato, in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

2. La fornitura del prodotto è aggiudicata mediante gara.

3. L'allegato I ha funzione di bando di gara. L'organismo d'intervento in questione fa effettuare, se necessario, pubblicazioni complementari.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.⁽⁴⁾ GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 196 del 20. 7. 1983, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁷⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 39 del 10. 2. 1984, pag. 13.⁽⁹⁾ GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.⁽¹⁰⁾ GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

Articolo 2

1. Per l'effettuazione della gara, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento, si applicano le disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1974/80.

2. Nell'offerta sono incluse le spese di fumigazione, di scarico e di entrata in magazzino nel luogo finale di destinazione di cui all'allegato I.

Nell'offerta è indicato separatamente l'importo delle spese relative ai trasporti marittimo e terrestre sino al luogo finale di destinazione.

L'offerta contiene l'indicazione dello Stato membro in cui il concorrente s'impegna, qualora sia dichiarato aggiudicatario, ad espletare le formalità doganali di esportazione.

3. L'aggiudicatario adempie ai propri obblighi in conformità di quanto prescritto dal presente regolamento e degli impegni di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1974/80.

4. Il concorrente si impegna a far effettuare il trasporto marittimo con navi registrate nella categoria superiore nei registri di classificazione riconosciuti, che non abbiano più di 15 anni di servizio e presentino garanzie sanitarie certificate da un organismo competente.

Articolo 3

1. L'aggiudicatario conclude i contratti necessari per il trasporto della merce sino al luogo finale di destinazione e sostiene tutte le relative spese, nonché le spese di scarico e di entrata in magazzino a destinazione; egli sottoscrive le necessarie assicurazioni.

2. L'aggiudicatario assume a proprio carico tutti i rischi, inerenti alla merce, principalmente quelli relativi a perdita o deterioramento, ai quali la merce stessa è soggetta sino al momento in cui essa è stata effettivamente scaricata e consegnata nel luogo finale di destinazione.

3. L'aggiudicatario comunica senza indugio al rappresentante del beneficiario la data di caricamento, i mezzi di trasporto impiegati per avviare la merce al luogo finale di destinazione e la presunta data d'arrivo della merce in tale luogo. Egli comunica immediatamente tali informazioni all'organismo d'intervento incaricato del pagamento, che le trasmette alla Commissione con la massima sollecitudine.

L'aggiudicatario informa il rappresentante del beneficiario della probabile data d'arrivo della merce nel luogo finale di destinazione, almeno tre giorni prima di tale data.

Articolo 4

1. L'organismo d'intervento del paese d'imbarco fa eseguire, prima del caricamento nel porto d'imbarco, un controllo della quantità, della qualità e del condizionamento della merce, e rilascia regolare attestato. Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario fornisce all'organismo d'intervento un attestato del servizio che ha proceduto alla fumigazione, da cui risulta che l'operazione in questione è stata effettuata.

2. Il prelievo dei campioni destinati all'analisi nonché il controllo si effettuano secondo le norme professionali vigenti nel paese d'imbarco. L'aggiudicatario e il rappresentante del beneficiario sono invitati a presenziare a detta operazione.

Due campioni sigillati vengono conservati dall'organismo d'intervento sino al rilascio del certificato di presa in consegna da parte dell'aggiudicatario o sino al momento in cui viene fornito l'attestato di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

3. Se il controllo di cui al paragrafo 1 dà luogo a contestazioni, l'organismo d'intervento incarica un servizio ispettivo diverso da quello che ha effettuato il controllo menzionato al paragrafo 1 di eseguire un secondo controllo, i cui risultati hanno valore determinante. Le relative spese sono a carico della parte soccombente.

4. Qualora il controllo di cui ai paragrafi precedenti risulti negativo, la merce deve essere respinta e sostituita. Ove il carico risulti incompleto, l'aggiudicatario deve fornire la parte mancante.

Articolo 5

1. Un certificato di presa in consegna è rilasciato dal beneficiario immediatamente dopo lo scarico nel luogo finale di destinazione. Tale documento certifica il luogo e la data di presa in consegna e fornisce una descrizione della merce conformemente al modello dell'allegato II, nonché le eventuali osservazioni del beneficiario.

2. Qualora il beneficiario non rilasci il certificato di presa in consegna e tranne il caso in cui ciò sia dovuto a contestazione della merce, la prova della fornitura può essere fornita mediante un attestato del modello dell'allegato II vistato dal delegato della Comunità nel paese di destinazione.

Articolo 6

1. Il pagamento dell'aggiudicatario è effettuato dall'organismo d'intervento dello Stato membro che deteneva i prodotti d'intervento.

2. L'importo da pagare è quello dell'offerta aumentato eventualmente delle spese di cui all'articolo 8. Esso è pagato nella moneta dello Stato membro incaricato del pagamento. A tal fine, l'importo è convertito, applicando:

- quando le monete in causa sono mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, il tasso di conversione risultante dal loro tasso centrale,
- negli altri casi, la relazione tra le due monete in causa, stabilita utilizzando l'ultima constatazione dei loro corsi di cambio in contanti che precede immediatamente la data limite fissata per la presentazione delle offerte e che è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

3. L'importo di cui al paragrafo 2 è versato all'aggiudicatario dietro presentazione dell'originale del certificato di presa in consegna o di una copia certificata conforme, oppure, in mancanza, dell'attestato di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

4. L'organismo d'intervento è autorizzato a pagare senza indugio all'aggiudicatario un acconto dell'80 % sul valore delle quantità che figurano nella polizza di carico, su presentazione di una copia di detto documento, dell'attestato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, nonché dell'attestato di fumigazione e dietro costituzione di una cauzione d'un importo pari a quello dell'acconto.

Tale cauzione è costituita alle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1974/80.

Articolo 7

1. La cauzione di cui all'articolo 2 è svincolata immediatamente:

- per il concorrente la cui offerta non è stata presa in considerazione o accettata;
- per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi non consegnati a seguito di un caso di forza maggiore;
- per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi consegnati in conformità delle disposizioni del presente regolamento e su presentazione dell'originale o della copia autenticata del certificato di

presa in consegna, oppure, in mancanza, dell'attestazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

2. La cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, è svincolata immediatamente allorché l'aggiudicatario fornisce la prova, conformemente all'articolo 5, che almeno l'80 % delle quantità previste sono state consegnate nelle condizioni contemplate dal presente regolamento.

Articolo 8

Se l'aggiudicatario doveva sostenere, per la consegna effettuata ai sensi del presente regolamento, oneri eccezionali che non abbiano potuto essere coperti da assicurazione, egli può ottenere un indennizzo previa presentazione dei documenti giustificativi e previo accordo della Commissione.

Articolo 9

Salvo caso di forza maggiore, l'aggiudicatario assume a proprio carico tutte le conseguenze finanziarie della mancata consegna della merce alle condizioni previste dal presente regolamento, sempreché il beneficiario abbia reso possibile la consegna alle suddette condizioni.

Le spese occasionate dalla mancata consegna della merce a seguito di un caso di forza maggiore sono a carico dell'organismo d'intervento incaricato del pagamento.

Articolo 10

Le disposizioni dell'articolo 21 e dell'articolo 22, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1974/80 si applicano nell'ambito del presente regolamento.

L'organismo d'intervento incaricato del pagamento trasmette alla Commissione, appena le ha ricevute, le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

L'organismo d'intervento del paese d'imbarco trasmette alla Commissione, con la massima sollecitudine, i risultati del controllo di cui all'articolo 4.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

1. **Programma di esecuzione** : 1983.
2. **Beneficiario** : Swaziland.
3. **Luogo o paese di destinazione** : Swaziland (Mbabane, Matsapha).
4. **Prodotto da mobilitare** : farina di frumento tenero.
5. **Quantitativo totale** : 2 920 tonnellate (4 000 tonnellate di frumento tenero).
6. **Numero di partite** : 1, in 3 parti :
 - A. 920 t : (550 t Mbabane — 370 t Matsapha)
 - B. 1 000 t : (600 t Mbabane — 400 t Matsapha)
 - C. 1 000 t : (600 t Mbabane — 400 t Matsapha).
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), 21, avenue Bosquet, F-Paris 7^e (telex OFIBLE 270807 F).
8. **Mobilizzazione del prodotto** : intervento.
9. **Caratteristiche della merce** :
 - farina di qualità sana, leale e mercantile, priva di odore e di parassiti ;
 - umidità : massimo 14 % ;
 - tenore in proteine : minimo 10,5 % (N × 6,25 sulla sostanza secca) ;
 - tenore in ceneri : massimo 0,62 % rapportato alla sostanza secca.
10. **Condizionamento** :
 - in sacchi nuovi⁽¹⁾ (doppia cucitura, in container di 20 piedi) :
 - sacchi di iuta di un peso minimo di 600 g, o
 - sacchi misti iuta/polipropilene di un peso minimo di 335 g ;
 - peso netto dei sacchi : 50 kg ;
 - iscrizione sui sacchi con lettere di almeno 5 cm di altezza :
« WHEAT FLOUR / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY ».
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : reso destinazione (magazzini delle Swaziland United Bakeries, Matsapha e Mbabane via Durban).
13. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
14. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 20 marzo 1984, ore 12.
15. **Periodo d'imbarco** :
 - A. dal 10 al 30 aprile 1984 (550 t Mbabane — 370 t Matsapha)
 - B. dal 1° al 30 giugno 1984 (600 t Mbabane — 400 t Matsapha)
 - C. dal 1° al 31 agosto 1984 (600 t Mbabane — 400 t Matsapha).
16. **Importo della cauzione** : 12 ECU/tonnellata.

⁽¹⁾ Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.

*ALLEGATO II***CERTIFICATO DI PRESA IN CONSEGNA**

Beneficiario :

Il sottoscritto :

(Nome, cognome, ragione sociale)

agendo in nome di :

certifica di aver preso in consegna le merci sotto indicate :

Cereali o prodotti :

— Peso netto preso in consegna, in tonnellate :

— Condizionamento :

— alla rinfusa :

— in sacchi :

— Numero dei sacchi : regolati a kg netti

— contrassegnati (iscrizione) :

— numero dei sacchi vuoti contrassegnati :

— Luogo della presa in consegna :

— Data della presa in consegna :

La qualità delle merci consegnate è conforme a quella fissata nel bando di gara.

—

BILAG III — ANHANG III — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ — ANNEX III — ANNEXE III — ALLEGATO III — BIJLAGE III

| Partiets nummer Nummer der Partie Αριθμός παρτίδων Number of lot Numéro du lot Numero della partita Nummer van de partij | Mængde (t) Menge (t) Τόνοι Tonnage Tonnage Tonnellaggio Hoeveelheid (t) | Lagerindehaverens navn og adresse Name und Adresse des Lagerhalters Όνομα και διεύθυνση εναποθηκευτού Address of store Nom et adresse du stockeur Nome e indirizzo del detentore Naam en adres van de deponhouder | Lagerplads Ort der Lagerhaltung Τόπος αποθηκεύσεως Town at which stored Lieu de stockage Luogo di accantonamento Adres van de opslagplaats |
|--|---|---|--|
| 1 | 4 000 | UCAP boîte postale 47 36, rue de Noyon F-80500 Montdidier | F-80465 Languvoisin |

REGOLAMENTO (CEE) N. 627/84 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 1928/83 per quanto concerne la data finale prevista per la concessione degli aiuti ai piccoli produttori di latte

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità ed a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1209/83 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2 bis, terzo comma,considerando che l'articolo 1, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1928/83 della Commissione ⁽³⁾, prevede che la ripartizione degli importi tra i piccoli produttori di latte deve essere effettuata entro il 1° aprile 1984; che, a causa del ritardo verificatosi nell'adozione delle disposizioni nazionali previste per la distribuzione di aiuti, taluni Stati membri incontrano difficoltà nel rispettare la data

finale prevista per la ripartizione degli aiuti; che è pertanto opportuno rinviare tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data del 1° aprile 1984 che figura nell'articolo 1, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1928/83 è sostituita dalla data del 1° luglio 1984.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.⁽²⁾ GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 6.⁽³⁾ GU n. L 191 del 15. 7. 1983, pag. 14.

REGOLAMENTO (CEE) N. 628/84 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 1984

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a taluni oggetti da viaggio, della sottovoce 42.02 B della tariffa doganale comune originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio, del 16 dicembre 1983, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1984 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 10 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A; che, ai sensi dell'articolo 11 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per taluni oggetti da viaggio, della sottovoce 42.02 B della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 3 087 000 ECU; che, in data 6 marzo 1984, le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, originari dell'India, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti dell'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 13 marzo 1984, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari dell'India:

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci |
|---|--|
| 42.02 (Codice Nimexe 42.02-21, 23, 25, 31, 35, 41, 49, 51, 59, 60, 91, 99) | Oggetti da viaggio (bauli, valigie, cappelliere, sacchi da viaggio, sacchi a spalla, ecc.), sacchi per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di pelli naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti: B. di altre materie |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 362 del 24. 12. 1983, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 629/84 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 1984

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a taluni cuoi e pelli di bovini, della sottovoce 41.02 ex C della tariffa doganale comune, originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio, del 16 dicembre 1983, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1984 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 10 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A; che, ai sensi dell'articolo 11 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per taluni cuoi e pelli di bovini, della sottovoce 41.02 ex C della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 4 750 000 ECU; che, in data 6 marzo 1984, le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, originari dell'India,

hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti dell'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 13 marzo 1984, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari dell'India:

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci |
|---|--|
| 41.02 (Codici Nimexe 41.02-21, 28, 31, 32, 35, 37, 98) | Cuoio e pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparati, esclusi quelli delle voci nn. 41.06 e 41.08: ex C. altri cuoi e pelli, esclusi i cuoi e le pelli semplicemente conciati |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 362 del 24. 12. 1983, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 630/84 DELLA COMMISSIONE
del 9 marzo 1984

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 174/84⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 508/84⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 614/84⁽⁸⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 414/83 del Consiglio, del 21 febbraio 1983⁽⁹⁾, ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75⁽¹⁰⁾ per quanto concerne i prodotti della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'8 marzo 1984;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74⁽¹¹⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 414/83, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 508/84 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 marzo 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1984, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁶⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 58 del 29. 2. 1984, pag. 7.

⁽⁸⁾ GU n. L 67 del 9. 3. 1984, pag. 44.

⁽⁹⁾ GU n. L 51 del 24. 2. 1983, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽¹¹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 marzo 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

| Numero della tariffa doganale comune | Prelievi | |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| | Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM) | ACP o PTOM |
| 07.06 A I | 82,63 ⁽¹⁾ | 80,82 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ |
| 07.06 A II | 85,65 ⁽¹⁾ | 80,82 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ |
| 11.01 C ⁽²⁾ | 154,77 | 148,73 |
| 11.01 E I ⁽²⁾ | 128,60 | 122,56 |
| 11.01 E II ⁽²⁾ | 72,47 | 69,45 |
| 11.02 A II ⁽²⁾ | 175,85 | 169,81 |
| 11.02 A III ⁽²⁾ | 154,77 | 148,73 |
| 11.02 A V a) 1 ⁽²⁾ | 93,66 | 87,62 |
| 11.02 A V a) 2 ⁽²⁾ | 128,60 | 122,56 |
| 11.02 A V b) ⁽²⁾ | 72,47 | 69,45 |
| 11.02 B I a) 1 ⁽²⁾ | 135,23 | 132,21 |
| 11.02 B I b) 1 ⁽²⁾ | 135,23 | 132,21 |
| 11.02 B II b) ⁽²⁾ | 128,49 | 125,47 |
| 11.02 B II c) ⁽²⁾ | 111,96 | 108,94 |
| 11.02 C II ⁽²⁾ | 153,96 | 150,94 |
| 11.02 C III ⁽²⁾ | 212,62 | 206,58 |
| 11.02 C V ⁽²⁾ | 111,96 | 108,94 |
| 11.02 D II ⁽²⁾ | 99,25 | 96,23 |
| 11.02 D III ⁽²⁾ | 87,30 | 84,28 |
| 11.02 D V ⁽²⁾ | 72,47 | 69,45 |
| 11.02 E I a) 1 ⁽²⁾ | 87,30 | 84,28 |
| 11.02 E I b) 1 ⁽²⁾ | 171,30 | 165,26 |
| 11.02 E II b) ⁽²⁾ | 175,85 | 169,81 |
| 11.02 E II c) ⁽²⁾ | 128,60 | 122,56 |
| 11.02 F II ⁽²⁾ | 175,85 | 169,81 |
| 11.02 F III ⁽²⁾ | 154,77 | 148,73 |
| 11.02 F V ⁽²⁾ | 128,60 | 122,56 |
| 11.02 G II | 57,11 | 51,07 |
| 11.04 C I | 85,65 | 79,00 ⁽²⁾ |
| 11.04 C II a) | 98,92 | 74,74 ⁽²⁾ |
| 11.04 C II b) | 130,17 | 105,99 ⁽²⁾ |
| 11.07 A II a) | 157,96 ⁽⁴⁾ | 147,08 |
| 11.07 A II b) | 120,78 | 109,90 |
| 11.07 B | 138,96 ⁽⁴⁾ | 128,08 |
| 11.08 A I | 98,92 | 78,37 |
| 11.08 A IV | 98,92 | 78,37 |
| 11.08 A V | 98,92 | 39,18 ⁽²⁾ |
| 17.02 B II a) ⁽³⁾ | 198,95 | 102,23 |
| 17.02 B II b) ⁽³⁾ | 144,86 | 78,37 |
| 17.02 F II a) | 203,82 | 107,10 |
| 17.02 F II b) | 140,97 | 74,48 |

(ECU/t)

| Numero della tariffa doganale comune | Prelievi | |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------|
| | Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM) | ACP o PTOM |
| 21.07 F II | 144,86 | 78,37 |
| 23.02 A I a) | 40,69 | 34,69 |
| 23.02 A I b) | 80,34 | 74,34 |
| 23.02 A II a) | 40,69 | 34,69 |
| 23.02 A II b) | 80,34 | 74,34 |
| 23.03 A I | 278,70 | 97,36 |

(¹) Tale prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana a determinate condizioni.

(²) Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % in peso,
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

(³) Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I è soggetto, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II.

(⁴) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

(⁵) Conformemente al regolamento (CEE) n. 435/80 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi e territori d'oltremare :

- radici d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 07.06 A ;
- farine e semolini di arrow-root, di cui alla sottovoce 11.04 C ;
- fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 11.08 A V.

REGOLAMENTO (CEE) N. 631/84 DELLA COMMISSIONE**del 9 marzo 1984****che sospende la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per il granturco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7, secondo comma,

considerando che l'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 2727/75 contempla la possibilità di sospendere l'applicazione delle norme concernenti la fissazione anticipata del prelievo, qualora essa provochi o minacci di provocare difficoltà sul mercato;

considerando che il mantenimento del regime attuale rischia di tradursi a breve termine nella fissazione anticipata dei prelievi per quantitativi notevolmente

maggiori di quelli prevedibili in condizioni più normali;

considerando che, data la situazione sopra descritta, è opportuno sospendere temporaneamente l'applicazione delle norme riguardanti la fissazione anticipata dei prelievi per il prodotto di cui trattasi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La fissazione in anticipo del prelievo all'importazione per il granturco (sottovoce 10.05 B della tariffa doganale comune) è sospesa dal 12 al 14 marzo 1984.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 marzo 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 1° marzo 1984

concernente la conclusione del protocollo relativo alle zone specialmente protette del Mediterraneo

(84/132/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che i programmi d'azione delle Comunità europee in materia ambientale ⁽²⁾ sottolineano la necessità di proteggere e di risanare il mare, al fine di salvaguardarne il ruolo nei processi di conservazione e di sviluppo delle specie e di assicurare il mantenimento degli equilibri ecologici vitali;

considerando che il secondo programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale mette in rilievo l'urgenza dell'attuazione di soluzioni a livello internazionale per quanto riguarda l'assetto e la gestione ecologica delle zone costiere;

considerando che il terzo programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale ⁽³⁾, di cui il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno approvato gli orientamenti generali il 7 febbraio 1983, fa particolare menzione della necessità

di attuare una politica di protezione e gestione razionale delle risorse naturali;

considerando che la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e in particolare con i paesi mediterranei partners della Comunità ai fini della protezione dell'ambiente costituisce una delle finalità del secondo programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale;

considerando che l'articolo 4 della convenzione per la protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento approvata dalla Comunità con la decisione 77/585/CEE ⁽⁴⁾ prevede che le parti contraenti possano adottare protocolli addizionali che prescrivano misure, procedure e norme convenute per assicurare l'applicazione della convenzione; che in applicazione di tale articolo gli Stati mediterranei rappresentati alla conferenza dei plenipotenziari riunita a Ginevra il 2 e 3 aprile 1982 hanno firmato il protocollo relativo alle zone specialmente protette del Mediterraneo;

considerando che la Comunità ha parimenti approvato, con la decisione 77/585/CEE, il protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento del mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili, con la decisione 81/420/CEE ⁽⁵⁾, il protocollo relativo alla collaborazione in materia di lotta contro l'inquinamento del mare Mediterraneo provocato dagli idrocarburi e da altre sostanze nocive in caso di situazione critica e, con la decisione 83/101/CEE ⁽⁶⁾, il protocollo relativo alla protezione del Mediterraneo contro l'inquinamento d'origine tellurica;

⁽¹⁾ GU n. C 322 del 28. 11. 1983, pag. 278.

⁽²⁾ GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1.

GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. C 46 del 17. 2. 1983, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 240 del 19. 9. 1977, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 162 del 19. 6. 1981, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 67 del 12. 3. 1983, pag. 1.

considerando che il protocollo relativo alle zone specialmente protette del Mediterraneo prevede la possibilità di adottare misure riguardanti il commercio, l'importazione e l'esportazione delle specie animali e vegetali oggetto delle misure di protezione e che dunque può essere portato pregiudizio alla politica commerciale comune ed alla libera circolazione dei prodotti tra gli Stati membri;

considerando che detto protocollo contiene disposizioni che potrebbero pregiudicare la direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità⁽¹⁾, la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici⁽²⁾ e la direttiva 79/923/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1979, relativo ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura⁽³⁾, nonché il regolamento (CEE) n. 348/81 del Consiglio, del 20 gennaio 1981, relativo ad un regime comune applicabile alle importazioni di prodotti ricavati dai cetacei⁽⁴⁾;

considerando che detto protocollo ha lo scopo di salvaguardare le risorse naturali comuni della regione, di conservare la diversità del patrimonio genetico e di proteggere taluni siti naturali, creando un insieme di zone particolarmente preservate;

considerando che la maggior parte dei firmatari della convenzione per la protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento e dei protocolli allegati mantengono legami speciali con la Comunità particolarmente in materia di cooperazione, nel quadro della politica comunitaria di approccio globale mediterraneo; che il protocollo relativo alle zone specialmente protette del Mediterraneo prevede le modalità di questa cooperazione nei settori da esso disciplinati;

considerando che il 30 marzo 1983 la Comunità ha firmato detto protocollo;

considerando che la Comunità parteciperà all'attuazione di detto protocollo esercitando le competenze derivanti dalle attuali norme comuni e le competenze che le saranno in futuro attribuite da atti adottati dal Consiglio, nonché utilizzando i risultati delle azioni comunitarie nei settori interessati (ricerca, scambio di informazioni);

considerando che l'approvazione di detto protocollo da parte della Comunità risulta necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità nel settore della protezione dell'ambiente e della qualità della vita; che, non essendo previsti dal trattato i poteri d'azione richiesti per l'adozione della presente decisione, occorre far riferimento all'articolo 235 del trattato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità economica europea il protocollo relativo alle zone specialmente protette nel Mediterraneo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede al deposito degli atti previsto all'articolo 18 del protocollo di cui all'articolo 1.

Fatto a Bruxelles, addì 1° marzo 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. BOUCHARDEAU

⁽¹⁾ GU n. L 129 del 18. 5. 1973, pag. 23.

⁽²⁾ GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1979, pag. 47.

⁽⁴⁾ GU n. L 39 del 12. 2. 1981, pag. 1.

PROTOCOL
concerning Mediterranean specially protected areas

THE CONTRACTING PARTIES TO THIS PROTOCOL,

BEING PARTIES TO THE CONVENTION for the protection of the Mediterranean Sea against pollution, adopted at Barcelona on 16 February 1976,

CONSCIOUS of the danger threatening the environment of the Mediterranean Sea area as a whole, in view of the increasing human activities in the region,

TAKING INTO ACCOUNT the special hydrographic and ecological characteristics of the Mediterranean Sea area,

STRESSING the importance of protecting and, as appropriate, improving the state of the natural resources and natural sites of the Mediterranean Sea, as well as of their cultural heritage in the region, among other means by the establishment of specially protected areas including marine areas and their environment,

DESIROUS of establishing close cooperation among themselves in order to achieve that objective,

HAVE AGREED AS FOLLOWS :

Article 1

1. The Contracting Parties to this Protocol (hereinafter referred to as 'the Parties') shall take all appropriate measures with a view to protecting those marine areas which are important for the safeguard of the natural resources and natural sites of the Mediterranean Sea area, as well as for the safeguard of their cultural heritage in the region.

2. Nothing in this Protocol shall prejudice the codification and development of the law of the sea by the United Nations Conference on the Law of the Sea convened pursuant to resolution 2750 C (XXV) of the General Assembly of the United Nations, nor the present or future claims and legal views of any State concerning the law of the sea and the nature and extent of coastal and flag State jurisdiction.

Article 2

For the purposes of the designation of specially protected areas (hereinafter referred to as 'protected areas'), the area to which this Protocol applies shall be the Mediterranean Sea area as defined in Article 1 of the Convention for the protection of the Mediterranean Sea against pollution (hereinafter referred to as 'the Convention'); it being understood that, for the purposes of the present Protocol, it shall be limited to the territorial waters of the Parties and may include waters on the landward side of the baseline from which the breadth of the territorial sea is measured and extending, in the case of watercourses, up to the freshwater limit. It may also include wetlands or coastal areas designated by each of the Parties

Article 3

1. The Parties shall, to the extent possible, establish protected areas and shall endeavour to undertake the action necessary in order to protect those areas and, as appropriate, restore them, as rapidly as possible.

2. Such areas shall be established in order to safeguard in particular :

- (a) — sites of biological and ecological value,
 - the genetic diversity, as well as satisfactory population levels, of species, and their breeding grounds and habitats,
 - representative types of ecosystems, as well as ecological processes ;
- (b) sites of particular importance because of their scientific, aesthetic, historical, archaeological, cultural or educational interest.

Article 4

The Parties to this Protocol shall, at their first meeting, formulate and adopt, if necessary in cooperation with the competent international organizations, common guidelines and, if needed, standards or criteria dealing in particular with :

- (a) the selection of protected areas ;
- (b) the establishment of protected areas ;
- (c) the management of protected areas ;
- (d) the notification of information on protected areas.

Article 5

The Parties may strengthen the protection of a protected area by establishing, within the area to which this Protocol applies, one or more buffer areas in which activities are less severely restricted while remaining compatible with the purposes of the protected area.

Article 6

1. If a Party intends to establish a protected area contiguous to the frontier or to the limits of the zone of national jurisdiction of another Party, the competent authorities of the two Parties shall endeavour to consult each other with a view to reaching agreement on the measures to be taken and shall, among other things, examine the possibility of the establishment by the other Party of a corresponding protected area or the adoption by it of any other appropriate measure.

2. If a Party intends to establish a protected area contiguous to the frontier or to the limits of the zone of national jurisdiction of a State which is not a party to this Protocol, the Party shall endeavour to work together with the competent authorities of that State with a view to holding the consultations referred to in paragraph 1.

3. If contiguous protected areas are established by two Parties, or by one Party and by a State which is not a party to this Protocol, special agreements may provide for the means whereby the consultation or the collaboration contemplated in paragraphs 1 and 2 respectively may take place.

4. If a State which is not a party to this Protocol intends to establish a protected area contiguous to the frontier or to the limits of the zone of national jurisdiction of a Party to this Protocol, the latter shall endeavour to work together with that State with a view to holding consultations, and possibly concluding a special agreement as referred to in paragraph 3.

Article 7

The Parties, having regard to the objectives pursued and taking into account the characteristics of each protected area, shall, in conformity with the rules of international law, progressively take the measures required, which may include:

- (a) the organization of a planning and management system;
- (b) the prohibition of the dumping or discharge of wastes or other matter which may impair the protected area;
- (c) the regulation of the passage of ships and any stopping or anchoring;
- (d) the regulation of fishing and hunting and of the capture of animals and harvesting of plants;
- (e) the prohibition of the destruction of plant life or animals and of the introduction of exotic species;
- (f) the regulation of any act likely to harm or disturb the fauna or flora, including the introduction of indigenous zoological or botanical species;

- (g) the regulation of any activity involving the exploration or exploitation of the sea-bed or its subsoil or a modification of the sea-bed profile;
- (h) the regulation of any activity involving a modification of the profile of the soil or the exploitation of the subsoil of the land part of a marine protected area;
- (i) the regulation of any archaeological activity and of the removal of any object which may be considered as an archaeological object;
- (j) the regulation of trade in and import and export of animals, parts of animals, plants, parts of plants and archaeological objects which originate in protected areas and are subject to measures of protection;
- (k) any other measure aimed at safeguarding ecological and biological processes in protected areas.

Article 8

1. The Parties shall give appropriate publicity to the establishment of protected areas, as well as of the areas provided for in Article 5, and to their markings and the regulations applying thereto.

2. The information referred to in paragraph 1 shall be notified to the Organization designated in Article 13 of the Convention (hereinafter referred to as 'the Organization') which shall compile and keep up to date a directory of protected areas in the area to which this Protocol applies. The Parties shall supply the Organization with all the information necessary for that purpose.

Article 9

1. The Parties shall, in promulgating protective measures, take into account the traditional activities of their local populations. To the fullest extent possible, no exemption which is allowed for this reason shall be such as:

- (a) to endanger either the maintenance of ecosystems protected under the terms of the present Protocol or the biological processes contributing to the maintenance of those ecosystems;
- (b) to cause either the extinction of or any substantial reduction in, the number of individuals making up the species or animal and plant populations within the protected ecosystems, or any ecologically connected species or populations, particularly migratory species and rare, endangered or endemic species.

2. Parties which allow exemptions with regard to protective measures or do not apply such measures strictly shall inform the Organization accordingly.

Article 10

The Parties shall encourage and develop scientific and technical research on their protected areas and on the ecosystems and archaeological heritage of those areas.

Article 11

The Parties shall endeavour to inform the public as widely as possible of the significance and interest of the protected areas and of the scientific knowledge which may be gained from them from the point of view of both nature conservation and archaeology. Such information should have an appropriate place in education programmes concerning the environment and history. The Parties should also endeavour to promote the participation of their public and their nature conservation organizations in appropriate measures which are necessary for the protection of the areas concerned.

Article 12

The Parties shall, to the extent possible, establish a cooperation programme to coordinate the establishment, planning, management and conservation of protected areas, with a view to creating a network of protected areas in the Mediterranean region, taking fully into account existing networks, especially that of biosphere reserves of Unesco. There shall be regular exchanges of information concerning the characteristics of the protected areas, the experiences acquired and the problems encountered.

Article 13

The Parties shall, in accordance with the procedures set forth in Article 14, exchange scientific and technical information concerning current or planned research and the results expected. They shall, to the fullest extent possible, coordinate their research. They shall, moreover, endeavour to define jointly or to standardize the scientific methods to be applied in the selection, management and monitoring of protected areas.

Article 14

1. In applying the principles of cooperation set forth in Articles 12 and 13, the Parties shall forward to the Organization :

- (a) comparable information for monitoring the biological development of the Mediterranean environment ;
- (b) reports, publications and information of a scientific, administrative and legal nature, in particular :
 - on the measures taken by the Parties in pursuance of this Protocol for the protection of the protected areas,
 - on the species present in the protected areas,
 - on any threats to those areas, especially those which may come from sources of pollution outside their control.

2. The Parties shall designate persons responsible for protected areas. Those persons shall meet at least once every two years to discuss matters of joint interest and especially to propose recommendations concerning scientific, administrative and legal information as well as the standardization and processing of data.

Article 15

1. The Parties shall, directly or with the assistance of competent regional or other international organizations or bilaterally, cooperate, on the entry into force of this Protocol, in formulating and implementing programmes of mutual assistance and of assistance to those developing countries which express a need for it in the selection, establishment and management of protected areas.

2. The programmes contemplated in paragraph 1 should relate, in particular, to the training of scientific and technical personnel, scientific research, and the acquisition, utilization and production by those countries of appropriate equipment on advantageous terms to be agreed among the Parties concerned.

Article 16

Changes in the delimitation or legal status of a protected area or the suppression of all or part of such an area may not take place except under a similar procedure to that followed for its establishment.

Article 17

1. The ordinary meetings of the Parties to this Protocol shall be held in conjunction with the ordinary meetings of the Contracting Parties to the Convention held pursuant to Article 14 of the Convention. The Parties may also hold extraordinary meetings in conformity with that Article.

2. It shall be the function of the meetings of the Parties to this Protocol, in particular :

- (a) to keep under review the implementation of this Protocol ;
- (b) to consider the efficacy of the measures adopted, having regard in particular to the area to which the Protocol applies, and to examine the need for other measures, in particular in the form of annexes, or for envisaging, if necessary, an alteration to that area, in conformity with the provisions of Article 16 of the Convention ;
- (c) to adopt, review and amend as required any Annex to this Protocol ;
- (d) to monitor the establishment and development of the network of protected areas provided by Article 12, and to adopt guidelines to facilitate the establishment and development of that system and to increase cooperation among the Parties ;
- (e) to consider the recommendations made by the meetings of the persons responsible for the protected areas, as provided by Article 14 (2) ;
- (f) to consider reports transmitted by the Parties to the Organization under Article 20 of the Convention and any other information which the Parties may transmit to the Organization or to the meeting of the Parties.

Article 18

1. The provisions of the Convention relating to any protocol shall apply with respect to this Protocol.
2. The rules of procedure and the financial rules adopted pursuant to Article 18 (2) of the Convention shall apply with respect to this Protocol, unless the Parties to this Protocol agree otherwise.
3. This Protocol shall be open for signature, at Geneva on 3 and 4 April 1982, and at Madrid from 5 April 1982 to 2 April 1983 by any Contracting Party to the Convention and any State invited to the Conference of plenipotentiaries on the Protocol concerning Mediterranean specially protected areas, held at Geneva on 2 and 3 April 1982. It shall also be open for signature from 5 April 1982 to 2 April 1983 by any regional economic grouping of which at least one member is a coastal State of the Mediterranean Sea area and which exercises competence in fields covered by this Protocol.
4. This Protocol shall be subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of Spain, which will assume the functions of depositary.
5. As from 3 April 1983, this Protocol shall be open for accession by the Contracting Parties to the Convention and by any State or grouping referred to in paragraph 3.
6. This Protocol shall enter into force on the 30th day following the deposit of at least six instruments of ratification, acceptance or approval of, or accession to, the Protocol.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized, have signed this Protocol.

Done at Geneva on this third day of April one thousand nine hundred and eighty two in a single copy in the Arabic, English, French and Spanish languages, the four texts being equally authoritative.

PROTOCOLE
relatif aux aires spécialement protégées de la Méditerranée

LES PARTIES CONTRACTANTES AU PRÉSENT PROTOCOLE,

ÉTANT PARTIES à la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, adoptée à Barcelone le 16 février 1976,

CONSCIENTES du danger qui menace l'environnement de la zone de la mer Méditerranée dans son ensemble, eu égard au développement des activités humaines dans la région,

TENANT COMPTE des caractéristiques hydrographiques et écologiques particulières à la zone de la mer Méditerranée,

SOULIGNANT qu'il importe de protéger et, le cas échéant, d'améliorer l'état des ressources naturelles et des sites naturels de la mer Méditerranée, ainsi que l'état de leur patrimoine culturel dans la région, entre autres par la création d'aires spécialement protégées comprenant des aires marines et leur environnement,

DÉSIREUSES d'établir une étroite collaboration entre elles en vue de la réalisation de cet objectif,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Article premier

1. Les parties contractantes au présent protocole (ci-après dénommées « parties ») prennent toutes les mesures appropriées en vue de protéger les aires marines importantes pour la sauvegarde des ressources naturelles et des sites naturels de la zone de la mer Méditerranée, ainsi que pour la sauvegarde de leur patrimoine culturel dans la région.

2. Aucune disposition du présent protocole ne peut porter atteinte à la codification et à l'élaboration du droit de la mer par la Conférence des Nations unies sur le droit de la mer convoquée en vertu de la résolution 2750 C (XXV) de l'Assemblée générale des Nations unies, ni aux revendications ou positions juridiques présentes ou futures de tout État touchant le droit de la mer et la nature et l'étendue de la juridiction de l'État riverain et de l'État du pavillon.

Article 2

Aux fins de la désignation d'aires spécialement protégées (ci-après dénommées « aires protégées »), la zone d'application du présent protocole est la zone de la mer Méditerranée délimitée à l'article 1^{er} de la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution (ci-après dénommée « convention »), étant entendu que, pour les besoins du présent protocole, elle est limitée aux eaux territoriales des parties et peut comprendre les eaux qui sont situées en deçà de la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale et qui s'étendent, dans le cas des cours d'eau, jusqu'à la limite des eaux douces. Elle peut en outre comprendre des zones humides ou des zones côtières désignées par chacune des parties.

Article 3

1. Les parties créent, dans la mesure du possible, des aires protégées et elles s'efforcent de mener les actions nécessaires pour en assurer la protection et, le cas échéant, la restauration, dans les plus brefs délais.

2. Ces aires sont créées dans le but de sauvegarder en particulier :

- a) — des sites présentant une valeur biologique et écologique,
 - la diversité génétique des espèces ainsi que des niveaux satisfaisants pour leur population, leurs zones de reproduction et leurs habitats,
 - des types représentatifs d'écosystèmes et les processus écologiques ;
- b) des sites présentant une importance particulière en raison de leur intérêt scientifique, esthétique, historique, archéologique, culturel ou éducatif.

Article 4

Les parties au présent protocole élaborent et adoptent lors de leur première réunion, en collaboration si nécessaire avec les organisations internationales compétentes, des lignes directrices et, en tant que de besoin, des normes ou critères communs concernant notamment :

- a) le choix d'aires protégées ;
- b) la création d'aires protégées ;
- c) la gestion des aires protégées ;
- d) la notification de renseignements sur les aires protégées.

Article 5

Les parties peuvent renforcer la protection d'une aire protégée en créant, dans la zone d'application du présent protocole, une ou des aires tampons dans lesquelles les restrictions aux activités, tout en demeurant compatibles avec les finalités assignées à l'aire considérée, sont moins strictes.

Article 6

1. Au cas où une partie se propose de créer une aire protégée contiguë à la frontière ou aux limites de la zone de juridiction nationale d'une autre partie, les autorités compétentes des deux parties s'efforcent de se consulter afin de parvenir à un accord sur les mesures à prendre et, entre autres, examinent la possibilité pour l'autre partie de créer une aire protégée correspondante ou d'adopter toute autre mesure appropriée.

2. Au cas où une partie se propose de créer une aire protégée contiguë à la frontière ou aux limites de la zone de juridiction nationale d'un État qui n'est pas partie au présent protocole, la partie s'efforce de se concerter avec les autorités compétentes de cet État en vue de procéder aux consultations prévues au paragraphe 1.

3. Au cas où des aires protégées contiguës sont créées par deux parties ou par une partie et un État qui n'est pas partie au présent protocole, des accords spéciaux peuvent prévoir les modalités de la consultation ou de la concertation respectivement visées aux paragraphes 1 et 2.

4. Au cas où un État non partie au présent protocole se propose de créer une aire protégée contiguë à la frontière ou aux limites de la juridiction nationale d'une partie au présent protocole, cette dernière s'efforce de se concerter avec ledit État pour procéder à des consultations et, éventuellement, conclure un accord tel que prévu au paragraphe 3.

Article 7

Les parties, eu égard aux objectifs recherchés et en tenant compte des caractéristiques de chaque aire protégée, prennent progressivement, en conformité avec les règles du droit international, les mesures requises, qui peuvent être entre autres :

- a) l'organisation d'un système de planification et de gestion ;
- b) l'interdiction de rejeter ou de déverser des déchets ou autres matières susceptibles de porter atteinte à l'aire protégée ;
- c) la réglementation du passage des navires et de tout arrêt ou mouillage ;
- d) la réglementation de la pêche, de la chasse, de la capture d'animaux et de la récolte de végétaux ;
- e) l'interdiction de la destruction de végétaux ou d'animaux et de l'introduction d'espèces exotiques ;
- f) la réglementation de tout acte de nature à nuire à la faune ou à la flore ou à les perturber, y compris l'introduction d'espèces zoologiques ou botaniques autochtones ;

- g) la réglementation de toute activité impliquant l'exploration ou l'exploitation du fond de la mer ou de son sous-sol ou une modification de la configuration du fond de la mer ;
- h) la réglementation de toute activité impliquant une modification de la configuration du sol ou l'exploitation du sous-sol de la partie terrestre d'une aire marine protégée ;
- i) la réglementation de toute activité archéologique et de l'enlèvement de tout objet pouvant être considéré comme un bien archéologique ;
- j) la réglementation du commerce, de l'importation et de l'exportation d'animaux ou de parties d'animaux, de végétaux ou de parties de végétaux et d'objets archéologiques provenant des aires protégées et soumis à des mesures de protection ;
- k) toute autre mesure visant à sauvegarder les processus écologiques et biologiques dans les aires protégées.

Article 8

1. Les parties donnent une publicité appropriée à la création des aires protégées ainsi qu'à celle des aires prévues à l'article 5, à leur signalisation et aux réglementations qui s'y appliquent.

2. Les renseignements visés au paragraphe 1 sont notifiés à l'organisation désignée à l'article 13 de la convention (ci-après dénommée « organisation »), qui constitue et tient à jour un répertoire des aires protégées dans la zone d'application du présent protocole. À cette fin, les parties fournissent tous renseignements utiles à l'organisation.

Article 9

1. Les parties prennent en considération, dans les mesures de protection qu'elles édictent, les activités traditionnelles de leurs populations locales. Dans toute la mesure du possible, les dérogations accordées de ce fait ne doivent être de nature :

- a) à compromettre ni le maintien des écosystèmes protégés en vertu du présent protocole, ni les processus biologiques participant au maintien de ces écosystèmes ;
- b) à provoquer ni l'extinction ni une diminution substantielle des effectifs des espèces ou populations animales et végétales incluses dans les écosystèmes protégés ou de celles qui leur sont écologiquement liées, en particulier les espèces migratrices et les espèces rares, menacées ou endémiques.

2. Les parties qui accordent des dérogations aux mesures de protection ou qui ne les appliquent pas strictement en informent l'organisation.

Article 10

Les parties encouragent et intensifient les activités de recherche scientifique et technique relatives à leurs aires protégées ainsi qu'aux écosystèmes et au patrimoine archéologique de ces aires.

Article 11

Les parties s'efforcent d'informer le public, aussi largement que possible, de la valeur et de l'intérêt des aires protégées et des enseignements scientifiques qu'elles permettent de recueillir aussi bien du point de vue de la conservation de la nature que du point de vue archéologique. Cette information devrait trouver une place appropriée dans les programmes d'enseignement concernant l'environnement et l'histoire. Les parties devraient aussi s'efforcer de faire en sorte que le public et les organisations de protection de la nature des parties concernées participent aux mesures appropriées nécessaires pour protéger les aires concernées.

Article 12

Les parties établissent, dans la mesure du possible, un programme de coopération afin de coordonner la création, la planification, la gestion et la conservation des aires protégées, en vue de constituer un réseau d'aires protégées dans la région de la mer Méditerranée, tout en prenant pleinement en considération les réseaux existants, notamment celui des réserves de la biosphère de l'UNESCO. Les caractéristiques des aires protégées, l'expérience acquise et les problèmes constatés font l'objet d'échanges réguliers d'information.

Article 13

Les parties échangent, conformément aux procédures définies à l'article 14, des renseignements scientifiques et techniques sur les recherches en cours ou envisagées et sur les résultats escomptés. Elles coordonnent, dans toute la mesure du possible, leurs recherches. Elles s'efforcent, en outre, de définir en commun ou de normaliser les méthodes scientifiques à appliquer dans le choix, la gestion et la surveillance des aires protégées.

Article 14

1. Dans la mise en œuvre des principes de coopération définis aux articles 12 et 13, les parties adressent à l'organisation :

- a) des données comparables permettant de suivre l'évolution biologique du milieu méditerranéen ;
- b) des rapports, publications et informations scientifiques, administratifs et juridiques, notamment :
 - sur les mesures prises par les parties, conformément au protocole, pour assurer la protection des aires protégées,
 - sur les espèces présentes dans les aires protégées,
 - sur les dangers éventuels menaçant ces aires, susceptibles, en particulier, de provenir de sources de pollution qui échappent à leur contrôle.

2. Les parties désignent des responsables pour les aires protégées. Ces responsables se réunissent au moins une fois tous les deux ans pour examiner les questions d'intérêt commun, et notamment proposer des recommandations concernant les renseignements

scientifiques, administratifs et juridiques ainsi que la normalisation et le traitement des données.

Article 15

1. Les parties, agissant directement ou avec l'aide des organisations régionales ou d'autres organisations internationales qualifiées, ou bilatéralement, coopèrent, dès l'entrée en vigueur du présent protocole, pour élaborer et mettre en œuvre des programmes d'assistance mutuelle et d'assistance aux pays en développement qui en expriment le besoin, pour le choix, la création et la gestion d'aires protégées.

2. Les programmes visés au paragraphe 1 devraient porter, en particulier, sur la formation de personnel scientifique et technique, la recherche scientifique et l'acquisition, l'utilisation et la fabrication de matériel approprié par ces pays à des conditions avantageuses dont il serait convenu entre les parties concernées.

Article 16

La modification des délimitations d'une aire protégée ou de son régime juridique, ou la suppression de cette aire en tout ou en partie ne peuvent être décidées qu'en application d'une procédure similaire à celle observée pour sa création.

Article 17

1. Les réunions ordinaires des parties au présent protocole se tiennent lors de réunions ordinaires des parties contractantes à la convention organisées en vertu de l'article 14 de ladite convention. Les parties peuvent aussi tenir des réunions extraordinaires conformément audit article 14.

2. Les réunions des parties au présent protocole ont notamment pour objet :

- a) de veiller à l'application du présent protocole ;
- b) d'examiner l'efficacité des mesures adoptées, eu égard, notamment, à la zone d'application dudit protocole, ainsi que l'opportunité de prendre d'autres dispositions, en particulier sous forme d'annexes ou d'envisager, si nécessaire, une modification de ladite zone, conformément aux dispositions de l'article 16 de la convention ;
- c) d'adopter, de réviser et d'amender, le cas échéant, toute annexe au présent protocole ;
- d) de veiller à la constitution et au développement du réseau d'aires protégées visé à l'article 12 et d'adopter des lignes directrices en vue de faciliter la constitution et le développement de ce réseau et d'intensifier la coopération entre les parties ;
- e) d'examiner les recommandations formulées par les réunions des responsables des aires protégées, conformément à l'article 14 paragraphe 2 ;
- f) d'examiner les rapports adressés par les parties à l'organisation en application de l'article 20 de la convention, ainsi que toute autre information que les parties pourraient adresser à l'organisation ou à la réunion des parties.

Article 18

1. Les dispositions de la convention se rapportant à tout protocole s'appliquent à l'égard du présent protocole.
2. Le règlement intérieur et les règles financières adoptés conformément à l'article 18 paragraphe 2 de la convention s'appliquent à l'égard du présent protocole, à moins que les parties au présent protocole n'en conviennent autrement.
3. Le présent protocole est ouvert à Genève les 3 et 4 avril 1982 et à Madrid, du 5 avril 1982 au 2 avril 1983, à la signature des parties contractantes à la convention et des États invités à la conférence de plénipotentiaires sur le protocole relatif aux aires spécialement protégées de la Méditerranée, tenue à Genève les 2 et 3 avril 1982. Il est également ouvert, du 5 avril 1982 au 2 avril 1983, à la signature de tout

groupement économique régional dont l'un au moins des membres est un État côtier de la zone de la mer Méditerranée et qui exerce des compétences dans des domaines couverts par le présent protocole.

4. Le présent protocole sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du gouvernement de l'Espagne, qui assumera les fonctions de dépositaire.

5. À partir du 3 avril 1983, le présent protocole est ouvert à l'adhésion des parties contractantes à la convention et de tout État ou groupement visé au paragraphe 3.

6. Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour à compter de la date du dépôt d'au moins six instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation du protocole ou d'adhésion à celui-ci.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent protocole.

Fait à Genève, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-deux, en un seul exemplaire en langues anglaise, arabe, espagnole et française, les quatre textes faisant également foi.

TRADUZIONE

(I testi in lingua inglese, araba, spagnola e francese sono i soli facenti fede)

PROTOCOLLO

relativo alle zone specialmente protette del Mediterraneo

LE PARTI CONTRAENTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO,

IN QUANTO PARTI della convenzione per la protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976,

COSCIENTI del pericolo che minaccia l'ambiente dell'intera area mediterranea, visto lo sviluppo delle attività umane nella regione,

TENUTO CONTO delle caratteristiche idrografiche ed ecologiche specifiche dell'area mediterranea,

RILEVANDO la necessità di proteggere ed eventualmente di migliorare la situazione delle risorse naturali e dei siti naturali del Mediterraneo, nonché quella del patrimonio culturale nella regione, fra l'altro mediante la creazione di zone specialmente protette comprendenti anche zone marine con il loro ambiente,

DESIDERANDO collaborare strettamente per conseguire tale obiettivo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. Le parti contraenti del presente protocollo (appresso denominate « le parti ») prendono ogni misura idonea a proteggere le zone marine importanti per la salvaguardia delle risorse naturali e dei siti naturali dell'area mediterranea, nonché per la conservazione del patrimonio culturale nella regione.

2. Nessuna disposizione del presente protocollo può pregiudicare la codificazione e l'elaborazione del diritto del mare da parte della Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, convocata in conformità della risoluzione 2750 C (XXV) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, né le rivendicazioni o le posizioni giuridiche, presenti o future, di qualsiasi Stato, riguardanti il diritto del mare nonché la natura e la portata della giurisdizione dello Stato rivierasco o dello Stato di bandiera.

Articolo 2

Ai fini della designazione delle zone specialmente protette (appresso denominate « zone protette »), l'area d'applicazione del presente protocollo è la zona del mare Mediterraneo delimitata all'articolo 1 della convenzione per la protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento (appresso denominata « conven-

zione »), fermo restando che agli effetti del presente protocollo essa è limitata alle acque territoriali delle parti e può comprendere le acque all'interno della linea di base da cui si misura la larghezza del mare territoriale, che nel caso dei corsi d'acqua si estendono fino al limite delle acque dolci. Essa può inoltre comprendere le zone umide o le zone costiere designate da ciascuna delle parti.

Articolo 3

1. Le parti creano nella misura del possibile delle zone protette e cercano di prendere le iniziative necessarie per garantirne la difesa e, eventualmente, il ripristino entro il più breve termine.

2. Tali zone sono create allo scopo precipuo di salvaguardare:

- a) — siti aventi un valore biologico ed ecologico,
 - la diversità genetica delle specie, nonché livelli soddisfacenti per le loro popolazioni, le zone di riproduzione e gli habitat,
 - tipi rappresentativi di ecosistemi e processi ecologici;

b) siti particolarmente importanti per il loro interesse scientifico, estetico, storico, archeologico, culturale o educativo.

Articolo 4

Le parti del presente protocollo elaborano e adottano in occasione della loro prima riunione, eventualmente in collaborazione con le organizzazioni internazionali competenti, le linee direttrici e, se necessario, norme o criteri comuni per quel che riguarda:

- a) la scelta delle zone protette;
- b) la creazione di zone protette;
- c) la gestione delle zone protette;
- d) la notifica di informazioni sulle zone protette.

Articolo 5

Le parti possono rafforzare la protezione di una zona protetta creando, nell'area d'applicazione del presente protocollo, una o più zone tampone in cui le restrizioni alle attività, pur rimanendo compatibili con gli obiettivi perseguiti nella zona in questione, siano meno rigorose.

Articolo 6

1. Qualora una parte intenda creare una zona protetta contigua alla frontiera o ai limiti di una zona rientrante nella giurisdizione nazionale di un'altra parte, le autorità competenti di entrambe le parti si consultano per pervenire ad un accordo sulle misure da prendere ed esaminano, fra l'altro, la possibilità per l'altra parte di creare una zona protetta corrispondente o di adottare altri provvedimenti appropriati.

2. Qualora una parte intenda creare una zona protetta contigua alla frontiera o ai limiti di una zona rientrante nella giurisdizione nazionale di uno Stato che non è parte del presente protocollo, si accorda con le autorità competenti di tale Stato per procedere alle consultazioni di cui al paragrafo 1.

3. Qualora due parti o una parte e uno Stato che non è parte del presente protocollo creino delle zone protette contigue, accordi speciali possono prevedere le modalità di consultazione o di concertazione di cui rispettivamente ai paragrafi 1 e 2.

4. Qualora uno Stato che non è parte del presente protocollo intenda creare una zona protetta contigua alla frontiera o ai limiti di una zona rientrante nella giurisdizione nazionale di una parte del presente protocollo, quest'ultima si accorda con detto Stato per procedere a consultazioni ed eventualmente concludere un accordo come previsto al paragrafo 3.

Articolo 7

Le parti, tenuto conto degli obiettivi perseguiti e delle caratteristiche di ciascuna zona protetta, prendono progressivamente le misure necessarie in conformità

delle norme del diritto internazionale. Tali misure possono riguardare tra l'altro:

- a) l'organizzazione di un sistema di pianificazione e di gestione;
- b) il divieto di scaricare rifiuti o altro materiale che possa danneggiare la zona protetta;
- c) la regolamentazione del passaggio delle navi e di qualsiasi sosta od ormeggio;
- d) la regolamentazione della pesca, della caccia, della cattura di animali e della raccolta di vegetali;
- e) il divieto di distruggere vegetali o animali e di introdurre specie esotiche;
- f) la regolamentazione degli atti che possono nuocere o arrecare disturbo alla flora o alla fauna, compresa l'introduzione di specie zoologiche o botaniche autoctone;
- g) la regolamentazione delle attività comportanti l'esplorazione e lo sfruttamento del fondo marino o del sottosuolo o una modifica della configurazione del fondo marino;
- h) la regolamentazione delle attività comportanti una modifica della configurazione del suolo o lo sfruttamento del sottosuolo della parte terrestre di una zona marina protetta;
- i) la regolamentazione delle attività archeologiche e del prelievo di oggetti che possono essere considerati beni archeologici;
- j) la regolamentazione del commercio, dell'importazione e dell'esportazione di animali o di loro parti, di vegetali o di loro parti e di oggetti archeologici provenienti da zone protette e soggetti a misure di protezione;
- k) ogni altra misura volta a salvaguardare i processi ecologici e biologici nelle zone protette.

Articolo 8

1. Le parti fanno un'adeguata pubblicità alla creazione delle zone protette e delle zone di cui all'articolo 5, alla loro segnalazione e alla normativa che vi si applica.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono notificate all'organizzazione designata all'articolo 13 della convenzione (appresso denominata «organizzazione»), che redige e tiene aggiornato un repertorio delle zone protette nell'area d'applicazione del presente protocollo. A tal fine le parti forniscono all'organizzazione ogni utile informazione.

Articolo 9

1. Le parti tengono conto nelle misure di protezione delle attività tradizionali delle popolazioni locali. Le deroghe concesse non devono per quanto possibile:

- a) compromettere né il mantenimento degli ecosistemi protetti in virtù del presente protocollo, né i processi biologici che partecipano al mantenimento di detti ecosistemi;
- b) provocare né l'estinzione, né la sostanziale diminuzione delle specie o delle popolazioni animali e vegetali incluse negli ecosistemi protetti o di quelle ecologicamente connesse, in particolare delle specie migratrici e delle specie rare, minacciate o endemiche.

2. Le parti che concedono deroghe alle misure di protezione o che non applicano rigorosamente queste ultime ne informano l'organizzazione.

Articolo 10

Le parti incoraggiano e intensificano le attività di ricerca scientifica e tecnica relative alle rispettive zone protette nonché agli ecosistemi e al patrimonio archeologico di dette zone.

Articolo 11

Le parti informano il pubblico, il più ampiamente possibile sul valore e sull'interesse delle zone protette, nonché sui dati scientifici che esse consentono di raccogliere per quanto riguarda sia la conservazione della natura, sia l'archeologia. Queste informazioni dovrebbero essere opportunamente inserite nei programmi d'insegnamento concernenti l'ambiente e la storia. Le parti dovrebbero inoltre adoperarsi per una partecipazione del pubblico e delle organizzazioni per la protezione della natura alle misure idonee a proteggere le zone in questione.

Articolo 12

Le parti definiscono, per quanto possibile, un programma di cooperazione per coordinare la creazione, la pianificazione, la gestione e la conservazione delle zone protette al fine di costituire una rete nella regione del Mediterraneo, tenendo debito conto delle reti esistenti, in particolare di quella delle riserve della biosfera dell'UNESCO. Le caratteristiche delle zone protette, l'esperienza acquisita ed i problemi incontrati sono oggetto di scambi regolari d'informazioni.

Articolo 13

Le parti si scambiano, conformemente alle procedure definite all'articolo 14, informazioni scientifiche e tecniche sulle ricerche in corso o in programma e sui

risultati previsti. Esse coordinano, per quanto possibile, le loro ricerche. Cercano inoltre di definire in comune o di unificare i metodi scientifici per la scelta, la gestione e la sorveglianza delle zone protette.

Articolo 14

1. Nel quadro della cooperazione definita agli articoli 12 e 13 le parti inviano all'organizzazione:

- a) dati confrontabili, che permettano di seguire l'evoluzione biologica dell'ambiente mediterraneo;
- b) relazioni, pubblicazioni e informazioni scientifiche, amministrative e giuridiche riguardanti in particolare:

- le misure prese dalle parti, in conformità del protocollo, per garantire la protezione delle zone;
- le specie presenti nelle zone protette;
- i possibili pericoli che minacciano tali zone, in particolare quelli provenienti da fonti di inquinamento che sfuggono al loro controllo.

2. Le parti designano le persone responsabili delle zone protette. Queste si riuniscono almeno una volta ogni due anni per esaminare le questioni di interesse comune e, in particolare, per formulare raccomandazioni concernenti le informazioni scientifiche, amministrative e giuridiche, nonché l'unificazione e il trattamento dei dati.

Articolo 15

1. Dall'entrata in vigore del presente protocollo le parti cooperano, sia direttamente sia con l'aiuto delle organizzazioni regionali o di altre organizzazioni internazionali qualificate, o bilateralmente, all'elaborazione e all'attuazione di programmi di mutua assistenza e di assistenza ai paesi in via di sviluppo che lo richiedano espressamente, per la scelta, la creazione e la gestione delle aree protette.

2. I programmi di cui al paragrafo 1 dovrebbero vertere in particolare sulla formazione del personale scientifico e tecnico, la ricerca scientifica e l'acquisizione, l'utilizzazione e la fabbricazione di materiale adeguato da parte di questi paesi a condizioni vantaggiose da convenirsi tra le parti interessate.

Articolo 16

La modifica dei confini di una zona protetta o del suo regime giuridico e la soppressione totale o parziale di questa zona possono essere decise unicamente con una procedura analoga a quella applicata per la sua creazione.

Articolo 17

1. Le riunioni ordinarie delle parti del presente protocollo hanno luogo in occasione delle riunioni ordinarie che le parti contraenti della convenzione tengono in conformità dell'articolo 14 della stessa. Le parti possono anche tenere riunioni straordinarie conformemente all'articolo 14 della convenzione.
2. Le riunioni delle parti del presente protocollo vengono tenute in particolare ai seguenti fini:
 - a) vigilare all'applicazione del protocollo;
 - b) valutare l'efficacia delle misure prese, in particolare per quanto riguarda l'area di applicazione del protocollo, nonché l'opportunità di adottare altre disposizioni specialmente sotto forma di allegati, o di procedere eventualmente a una modifica di detta area conformemente al disposto dell'articolo 16 della convenzione;
 - c) adottare, rivedere ed emendare eventualmente qualsiasi allegato al presente protocollo;
 - d) vigilare alla costituzione e allo sviluppo della rete di zone protette di cui all'articolo 12 e adottare linee direttrici per facilitare l'opera e intensificare la cooperazione fra le parti;
 - e) esaminare le raccomandazioni formulate dai responsabili delle zone protette nelle riunioni tenute conformemente all'articolo 14, paragrafo 2;
 - f) esaminare le relazioni inviate dalle parti all'organizzazione in applicazione dell'articolo 20 della convenzione, e ogni altra informazione trasmessa dalle parti all'organizzazione o comunicata alla riunione delle parti.

Articolo 18

1. Le disposizioni della convenzione relativa ai protocolli si applicano anche al presente protocollo.
2. Il regolamento interno e le norme finanziarie adottate conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, della convenzione, si applicano anche al presente protocollo, salvo che le parti del protocollo dispongano altrimenti.
3. Il presente protocollo resta aperto il 3 e 4 aprile 1982, a Ginevra, e dal 5 aprile 1982 al 2 aprile 1983, a Madrid, alla firma delle parti contraenti della convenzione e degli Stati invitati alla Conferenza dei plenipotenziari sul protocollo relativo alle zone specialmente protette del Mediterraneo, riunita a Ginevra il 2 e 3 aprile 1982. Esso resta inoltre aperto dal 5 aprile 1982 al 2 aprile 1983 alla firma di ogni raggruppamento economico regionale di cui almeno un membro sia uno Stato rivierasco dell'area mediterranea e abbia competenze nei settori contemplati dal presente protocollo.
4. Il presente protocollo è sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il governo spagnolo, che assumerà le funzioni di depositario.
5. Dal 3 aprile 1983 il presente protocollo è aperto all'adesione delle parti della convenzione e degli Stati o raggruppamenti di cui al paragrafo 3.
6. Il presente protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito di almeno sei strumenti di ratifica, accettazione o approvazione del protocollo o di adesione a quest'ultimo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente protocollo.

Fatto a Ginevra, il tre aprile millenovecentottantadue in esemplare unico in lingua araba, francese, inglese e spagnola, i quattro testi facenti ugualmente fede.

LE FINANZE DELL'EUROPA

Daniel STRASSER

Prefazione di Christopher TUGENDHAT e presentazione di Emilio COLOMBO

Le finanze dell'Europa sono al centro delle apprensioni della Comunità, della quale condizionano ampiamente l'azione.

Il bilancio generale della Comunità europea ha assunto con gli anni un'importanza politica sempre maggiore.

Dopo il rafforzamento dei suoi poteri in materia finanziaria, il Parlamento europeo ha fatto dei dibattiti in tema di bilancio l'oggetto principale delle sue attività e delle sue preoccupazioni.

Daniel Strasser, Direttore generale ai bilanci della Commissione delle Comunità europee, offre in questa opera una panoramica completa dell'istituzione, dell'esecuzione e del significato del bilancio comunitario che raggiunge la cifra totale di 28 741 miliardi di lire.

Diplomato dell'Institut d'études politiques, dottore in scienze economiche e diplomato in diritto pubblico presso l'Università di Parigi, Daniel Strasser è «doctor honoris causa» dell'Università di Oviedo (Spagna) e premiato dall'Institut de France (Académie des sciences morales et politiques). Dopo essere stato funzionario con incarichi speciali presso la presidenza del Consiglio francese (Gabinetto del Segretario generale del governo) dal 1953 al 1958 l'autore è entrato al servizio della Commissione della Comunità economica europea come amministratore principale del segretariato esecutivo (1958), per essere poi nominato assistente del direttore generale dell'amministrazione (1959-1963) e direttore degli affari interni (1963-1968). Dopo la fusione degli esecutivi, è stato nominato direttore dell'amministrazione (1968-1969); direttore del personale (1970-1972), direttore dei bilanci (1973-1977). Dal 1977 è direttore generale dei bilanci e dal 1978 Daniel Strasser è anche vicepresidente dell'ufficio esecutivo del Collège d'Europe a Bruges (Belgio).

Disponibile in: danese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, tedesco.

ISBN 92-825-2747-6

N. di catalogo: CB-30-80-980-IT-C

Prezzi pubblici nel Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 12,89 — BFR 525 — LIT 16 600.

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Boîte postale 1003 — Luxembourg

COMUNITÀ EUROPEA E CIRCOLAZIONE DEI LIBERI PROFESSIONISTI

Riconoscimento reciproco dei diplomi

J.-P. de CRAYENCOUR

Fra gli scopi della Comunità europea non vi è soltanto la creazione di un Mercato comune, ma anche l'istituzione di «relazioni più strette fra gli Stati che ad essa partecipano» (articolo 2 del trattato di Roma). La libera circolazione delle persone è uno degli strumenti predisposti per il raggiungimento di tale obiettivo.

La libertà di circolazione delle persone riguarda soprattutto le professioni liberali. Con la soppressione degli ostacoli che si frappongono all'esercizio di questa libertà, le professioni liberali, grazie all'esercizio del diritto di stabilimento, ma soprattutto grazie alla realizzazione della libera prestazione dei servizi, parteciperanno all'integrazione europea fornendo i loro servizi, indipendenti e responsabili, a una clientela sempre più interessata alla vita comunitaria.

Dato che l'esercizio delle suddette professioni è, in genere, oggetto di una rigorosa disciplina normativa, la libertà di circolazione potrà trovare un'adeguata realizzazione solo armonizzando convenientemente gli aspetti principali di detta normativa come, ad esempio, i requisiti della formazione o le deontologie professionali.

L'armonizzazione, nel mettere a raffronto le norme vigenti nei vari Stati membri, offre l'occasione di un loro ripensamento alla luce dell'evoluzione della nostra società, nel rispetto dei valori d'indipendenza e di responsabilità che costituiscono il contributo specifico di queste professioni alla vita sociale e con l'obiettivo di contribuire all'integrazione europea.

L'opera intitolata «Comunità europea e circolazione dei liberi professionisti» si propone di mettere in luce l'interesse essenziale di questa libertà di circolazione e le condizioni per la sua corretta applicazione. In essa sono descritti i procedimenti giuridici, indicate le tappe desiderabili per l'armonizzazione e poste in risalto le modalità per la realizzazione dell'obiettivo più urgente, consistente nel riconoscimento reciproco dei diplomi. L'opera ricorda ciò che è stato fatto e ciò che resta da fare.

J.-P. de CRAYENCOUR — nato a Londra il 16 luglio 1915, cittadino belga — ha studiato giurisprudenza all'università di Lovanio. Avvocato praticante al Foro di Bruxelles; successivamente direttore del Centre d'études de la Fédération nationale des classes moyennes. Amministratore e segretario generale dell'Institut international d'études des classes moyennes. Membro del gabinetto del Ministre des classes moyennes nel 1958. Il 1° marzo 1959 entra alla Commissione della CEE alla Direzione del diritto di stabilimento e viene nominato Capo divisione il 1° giugno 1959. Cessazione del servizio il 1° maggio 1973. Fonda il Secrétariat européen des professions libérales intellectuelles et sociales (SEPLIS — che ha sede a Bruxelles). Coniugato, padre di sette figli. Presidente fondatore della Confédération nationale des associations de parents nel 1956. Capitano di riserva onorario del primo reggimento delle Guide. Prigioniero di guerra, volontario, ha partecipato alla resistenza armata.

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, tedesco.

La versione greca non è ancora disponibile.

ISBN 92-825-2793-X

N. di catalogo: CB-83-81-061-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 4,55 BFR 200 LIT 6 000

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

APERTURA AL PUBBLICO DEGLI ARCHIVI STORICI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Raramente un fenomeno storico così vasto e radicale come la costruzione europea ha avuto un'origine tanto facile da datare e da localizzare. L'atto di nascita della Comunità fu redatto in un preciso giorno, su un registro ancora vergine; molti dei suoi padrini sono ancora in vita e il grande dibattito che trent'anni fa accompagnò la sua comparsa è ben radicato nella memoria di tutti. Non è troppo presto per evocarlo con l'obiettività che solo il tempo consente, né troppo tardi per riportarne un vivo ricordo: è anzi proprio il momento adatto. Quindi la recente apertura degli archivi può permettere agli storici di sostituire i cronisti e ai ricercatori di autenticare le testimonianze.

Le Comunità intendono dare il giusto rilievo a questo avvenimento con la pubblicazione della presente guida, concepita per informare sul contesto storico delle Comunità Europee e sulle fonti documentarie custodite nei loro archivi.

Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

La versione greca non è ancora disponibile.

ISBN 92-825-3411-1
CB-36-82-314-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 8,85 BFR 400 LIT 11 800

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

